

Sentenza: n. 142 del 23 Aprile 2010

Materia: Ambiente (Risorse idriche) - Tutela della concorrenza

Limiti violati: Articoli 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Articoli 3, 97, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”). Articolo 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge Regione Lombardia 29 giugno 2009 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale)

Esito: Illegittimità costituzionale delle questioni sollevate

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due ricorsi del 2009, sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, lettere e) ed s) della Costituzione, di alcuni articoli di due leggi regionali della Regione Lombardia. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) e legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale). La difesa dello Stato assumeva violato l'art. 117 della Costituzione, attraverso dei parametri interposti collegati agli articoli 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) ed all'art. 6 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90, da parte dell'articolo 4, comma 1, lettera b, della l.r. Lombardia 1/2009 il quale, attribuendo la funzione di controllo sul “piano d'ambito” della Giunta regionale, invaderebbe la sfera di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con la normativa disposta dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006, i quali attribuiscono al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri) e non alla Giunta regionale la competenza alla verifica del piano d'ambito. L'articolo 5 della stessa legge regionale, che attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, risulterebbe anch'essa in contrasto con quanto disposto dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e invaderebbe, perciò, le competenze legislative statali in

materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. Altre previsioni dell'art. 5 e 8 della stessa legge, nelle parti in cui modificherebbero rispettivamente, gli articoli 48 e 51 della l.r. 26/2003. In particolare, la prima delle due disposizioni modificate prevede che l'Autorità d'ambito *“determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati”*. La seconda delle due disposizioni prevede che il sistema tariffario sia determinato dall'Autorità d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. Secondo la difesa dello Stato occorre riferirsi ai parametri interposti dai commi 2 e 4 dell'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 nelle previsioni, che *“il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio, chi inquina paga, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua”*, ed inoltre che *“l'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,”* fisserebbero una riserva statale sulla *“determinazione dei criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazione dell'AATO nel definire in sistema tariffario e stabiliscono standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale”*. Altra questione di illegittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si riferiva agli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli articoli 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Ad avviso della difesa erariale, le norme censurate presentano profili di illegittimità analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009, perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. In particolare, la separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustificerebbe *“un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al D.M. 1 agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti”*. La legge regionale 10 del 2009, nell'attribuire alla Giunta regionale la funzione di controllo sul piano d'ambito, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006, i quali attribuiscono alla competenza esclusiva della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse

idriche (già Coviri) la fase di verifica del piano, e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. Infine, l'art. 15 della stessa legge regionale invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Costituzione, perché si porrebbe in contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. 152/2006. La Corte Costituzionale, ritiene fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate in essi, sul primario rilievo che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte sostiene che le norme interposte degli articoli 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006, con la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e *“le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”* e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli articoli 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare anche secondo il principio *“chi inquina paga”*. La corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale di tutte le questioni sollevate: dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 1/2009, nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 26/2003; dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 1/2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge n. 26/2003 della stessa Regione; dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; dell'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 10/2009.